

ALLEGATO A alla delibera della Giunta regionale n. di data

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO NONCHÉ PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA, ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO E ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENTE DI PRODOTTI FITOSANITARI.

Paragrafo 1 - INTRODUZIONE: CONTENUTO DEL DOCUMENTO

1. Il presente documento disciplina gli aspetti organizzativi e procedurali per l'attuazione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle attività di formazione e aggiornamento, del rilascio e del rinnovo del certificato di abilitazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e consulenti di prodotti fitosanitari e coadiuvanti previste:

a) dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);

b) dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministero della salute, del 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) di seguito PAN.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si fa rinvio alle disposizioni della predetta normativa statale.

Paragrafo 2 – AUTORITÀ COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. La programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento, lo svolgimento dell'esame di abilitazione nonché il rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione sono svolti a cura dei seguenti enti, di seguito "Autorità competenti":

a) l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) per quanto riguarda i consulenti (abilitazione all'attività di consulente) e gli utilizzatori professionali (abilitazione all'acquisto e all'utilizzo);

b) le Aziende Sanitarie (AS) per quanto riguarda i distributori (abilitazione alla vendita).

Paragrafo 3 – INDIRIZZI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO

Modalità di organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'abilitazione all'attività di consulente possono essere organizzati:

a) dall'ERSA;

b) dagli ordini e dai collegi professionali del settore agrario previa autorizzazione dell'ERSA, limitatamente alle iniziative formative per i propri iscritti;

c) dai soggetti accreditati alla formazione in Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. approvazione) nel settore "Agricoltura e forestazione" per il tipo di attività "teoria e pratica", nella macrotipologia "C" - Formazione continua e permanente, previa comunicazione all'ERSA.

2. I corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'abilitazione alla vendita (distributori) possono essere organizzati:

a) dalle Aziende Sanitarie;

b) dalle Università e dai soggetti accreditati alla formazione ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7/2005, nel settore "Agricolo e forestazione" per il tipo di attività "pratica", nella macrotipologia "C"- Formazione continua e permanente, previa comunicazione all'AS competente per il territorio in cui il corso viene organizzato.

3. I corsi di formazione di base e di aggiornamento per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (utilizzatori professionali) possono essere organizzati:

a) dall'ERSA;

b) dalle Università e dai soggetti accreditati alla formazione ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7/2005 nel settore "Agricolo e forestazione" per il tipo di attività "pratica", nella macrotipologia "C"- Formazione continua e permanente, previa comunicazione all'ERSA;

c) dagli istituti tecnici agrari, dagli istituti professionali per l'agricoltura, previa autorizzazione dell'ERSA;

d) da cooperative e società che operano nella produzione e trasformazione di prodotti agricoli purché non svolgano attività di vendita di prodotti fitosanitari, previa autorizzazione dell'ERSA, limitatamente alle iniziative formative per i propri soci e dipendenti;

e) dalle associazioni sindacali agricole dei lavoratori e dei datori di lavoro, previa autorizzazione dell'ERSA.

4. Le Autorità competenti possono prevedere delle tariffe a carico dei partecipanti ai corsi di cui al presente paragrafo, punto 1 lettera a), punto 2 lettera a) e punto 3 lettera a), a titolo di rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti per l'organizzazione dei corsi medesimi.

5. L'autorizzazione di cui al presente paragrafo, punto 1, lettera b) e punto 3 lettere c), d) ed e), viene rilasciata da ciascuna Autorità competente ed è finalizzata a verificare che ogni iniziativa formativa rispetti, a pena di inammissibilità, i requisiti previsti dal punto A.1. del PAN e dal presente atto ai fini del rilascio e del rinnovo della rispettiva abilitazione. A tal fine i soggetti che intendono organizzare un corso presentano richiesta all'Autorità competente prima del suo inizio, nel termine e con le modalità stabiliti dalla stessa.

6. La comunicazione di avvio dell'attività formativa, di cui al presente paragrafo, punto 1 lettera c), punto 2 lettera b) e punto 3 lettera b) viene presentata, almeno quindici giorni prima del suo avvio, a ciascuna Autorità competente ed è corredata delle informazioni riguardanti le caratteristiche organizzative del corso e da una dichiarazione attestante che l'attività rispetta i requisiti previsti dal punto A.1. del PAN e dal presente documento. L'Autorità competente qualora verifichi l'assenza dei requisiti, prima dell'avvio dell'attività formativa, dà un termine per conformare l'attività a quanto previsto dal PAN e dal presente documento e, in caso di inutile

decorrenza del termine, decreta che l'attività formativa non può ritenersi valida ai fini del rilascio o del rinnovo dell'abilitazione.

7. Le Autorità competenti stabiliscono gli aspetti di dettaglio relativi:

- a) alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività formative;
- b) alle modalità e ai contenuti della comunicazione di avvio dell'attività formativa;
- c) alle modalità di svolgimento delle prove d'esame;
- d) alle procedure per il rilascio delle abilitazioni;
- e) ai contenuti della modulistica.

Requisiti dei corsi: responsabile didattico

8. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, punto 4, per ciascun corso di base e di aggiornamento, ivi comprese le iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi di cui al paragrafo 5 punto 1, viene individuato un responsabile didattico che verifica e attesta la congruenza dei contenuti del corso rispetto al PAN e la congruenza del livello di approfondimento dei contenuti medesimi rispetto all'abilitazione cui il corso è riferito.

9. Il responsabile didattico è scelto:

- a) nel caso di corsi organizzati dalle Autorità competenti, tra il personale con esperienza di almeno 2 anni nell'ambito delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria o nell'ambito delle attività svolte dall'ente per la formazione e il rilascio delle abilitazioni connesse all'impiego di prodotti fitosanitari;
- b) nel caso di corsi e iniziative formative organizzate da soggetti diversi dalle Autorità competenti, tra i consulenti abilitati.

Requisiti dei corsi: caratteristiche dei docenti

10. I docenti impiegati nei corsi di base e di aggiornamento, ivi comprese le iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) possesso di idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche o veterinarie;
- b) adeguata preparazione professionale e competenze in relazione all'argomento trattato.

11. Il possesso dei predetti requisiti deve risultare da adeguata documentazione acquisita dal responsabile didattico e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Requisiti dei corsi: materie di insegnamento

12. I corsi di base e di aggiornamento, ivi comprese le iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi, si svolgono per moduli secondo l'articolazione per orari e materie di cui all'**Allegato 1**.

Organizzazione dei corsi con modalità FAD/E-learning

13. I corsi di formazione di base e di aggiornamento per gli utilizzatori professionali, i distributori ed i consulenti possono svolgersi, in tutto o in parte, con modalità di formazione FAD/E-learning. A tal fine gli applicativi informatici per la formazione a distanza, sincrona o asincrona, devono essere dotati di un sistema di verifica che attesti la durata delle ore di frequenza o studio.

14. Il responsabile didattico:

a) verifica e attesta preventivamente la congruenza dei contenuti del corso rispetto al PAN e la congruenza del livello di approfondimento dei contenuti medesimi rispetto all'abilitazione cui il corso è riferito;

b) attesta preventivamente la validità del corso rispetto a quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011, limitatamente agli aspetti compatibili con i corsi disciplinati dal presente documento.

Attestato di frequenza

15. Al termine di ciascun corso o iniziativa a carattere formativo o seminariale che fa acquisire crediti formativi, viene rilasciato un attestato di frequenza.

16. Per il rilascio dell'attestato è necessaria la frequenza:

a) del 75% del monte ore complessivo in caso di corso di base;

b) del 100% del monte ore complessivo in caso di corso di aggiornamento e di iniziativa a carattere formativo o seminariale che fa acquisire crediti formativi.

17. Gli attestati di frequenza dei corsi di formazione di base vengono ritenuti validi, ai fini dell'ammissibilità della domanda per il rilascio del certificato di abilitazione, per il periodo di due anni decorrente dalla data dell'attestato medesimo.

Controlli

18. Le Autorità competenti possono effettuare controlli durante lo svolgimento dei corsi organizzati da altri soggetti per verificare il rispetto dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di comunicazione di avvio dell'attività formativa.

19. In caso di accertate e sostanziali difformità rispetto ai requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di comunicazione di avvio dell'attività formativa, le Autorità competenti revocano l'autorizzazione o decretano che l'attività non può ritenersi valida ai fini del rilascio o rinnovo dell'abilitazione.

Pubblicità dei corsi

20. Al fine di garantire la massima informazione agli utenti, tutti i corsi di formazione di base e di aggiornamento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità competente.

21. Con riferimento ai corsi per distributori, le informazioni relative alla formazione sono comunicate, da parte delle AS, alla Direzione centrale competente in materia di salute.

Paragrafo 4 – RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE

Competenza territoriale per il rilascio dell'abilitazione

1. Possono richiedere il rilascio dell'abilitazione all'attività di consulente, alla vendita o all'acquisto e utilizzo tutti coloro che abbiano partecipato ad iniziative formative organizzate nel territorio regionale, ancorché residenti in altre Regioni o all'estero

Abilitazioni dei consulenti

2. Coloro che intendono ottenere l'abilitazione all'attività di consulente e che hanno frequentato il relativo corso di base presentano domanda all'ERSA.

3. Entro il termine del procedimento stabilito dall'ERSA viene svolto l'esame, con modalità in presenza o a distanza nella forma del colloquio orale, per l'ottenimento dell'abilitazione e, in caso di superamento, viene rilasciato il certificato di abilitazione all'attività di consulente.

4. L'esame è svolto da un Gruppo di valutazione costituito con provvedimento del Direttore del competente Servizio di ERS ed è composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale, delle Aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) senza oneri aggiuntivi.

5. I componenti del Gruppo di valutazione devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche o veterinarie o devono essere tecnici della Prevenzione inquadri nelle Aziende Sanitarie.

6. Sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione di base e dall'esame i seguenti soggetti:

a) gli ispettori fitosanitari, così come individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modificazioni e integrazioni;

b) i docenti universitari che operano nell'ambito degli insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria.

7. I soggetti esentati dalla frequenza del corso di base e dall'esame per l'abilitazione all'attività di consulente presentano domanda all'ERSA. Il certificato di abilitazione viene rilasciato entro il termine del procedimento stabilito dall'ERSA previa verifica amministrativa della sussistenza dei presupposti che consentono l'esenzione.

8. L'ERSA tiene e aggiorna l'elenco regionale dei consulenti abilitati.

Abilitazione dei distributori

9. Coloro che intendono ottenere l'abilitazione alla vendita e che hanno frequentato il relativo corso di base presentano domanda alla AS.

10. Entro il termine del procedimento stabilito dall'AS viene svolto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione e, in caso di superamento, viene rilasciato il certificato di abilitazione alla vendita.

11. L'esame è svolto, nella forma del colloquio orale con modalità in presenza o a distanza. Al fine di semplificare l'organizzazione della prova, il colloquio orale può essere integrato, con decisione del Gruppo di valutazione, da un test scritto, tenuto conto delle dotazioni informatiche disponibili.

12. L'esame è svolto da un Gruppo di valutazione nominato dall'AS. Del gruppo fanno parte, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni di appartenenza:

- a) il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore del competente Servizio di ERSAs o suo delegato;
- c) un tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, indicato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

13. I componenti del Gruppo di valutazione devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie o devono essere funzionari dell'AS, con competenza specifica nelle materie trattate.

Abilitazione degli utilizzatori professionali

14. Coloro che intendono ottenere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e che hanno frequentato il relativo corso di base presentano domanda all'ERSA.

15. Entro il termine del procedimento stabilito dall'ERSA viene svolto l'esame per l'ottenimento dell'abilitazione e, in caso di superamento, viene rilasciato il certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo.

16. L'esame di abilitazione è svolto, in via ordinaria, in presenza e consiste in un test scritto a risposta multipla e in un eventuale colloquio a giudizio del Gruppo di valutazione che a tal fine tiene conto, in particolare, dell'esito del test. L'esame può essere svolto anche in modalità a distanza e consiste in un colloquio orale ed eventuale test scritto a giudizio del Gruppo di valutazione tenuto conto delle dotazioni informatiche disponibili.

17. L'esame è svolto da un Gruppo di valutazione senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il Gruppo è nominato dal Direttore del competente Servizio di ERSA ed è composto dal Direttore medesimo o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'AS o suo delegato e da almeno un altro componente individuato tra:

- a) funzionari tecnici di ERSA;
- b) tecnici della Prevenzione negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, indicati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione delle AS, competenti per territorio.

18. I componenti del Gruppo di valutazione devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche, veterinarie o devono essere funzionari con competenza specifica nelle materie trattate.

19. Su richiesta dell'interessato, ai soggetti in possesso del certificato di abilitazione alla vendita o alla consulenza in corso di validità, è rilasciato il certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo.

Paragrafo 5 - RINNOVO DELLE ABILITAZIONI

Iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi

1. In alternativa ai corsi di aggiornamento di cui al paragrafo 3, punto 1, punto 2 e punto 3, l'attività di aggiornamento può essere effettuata anche attraverso la frequenza, nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione, ad iniziative di carattere formativo o seminariale che fanno acquisire crediti formativi e che sono organizzate dalle Autorità competenti o, previa autorizzazione dell'Autorità competente, dai soggetti di cui al paragrafo 3, punto 1, lettere b) e c), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b), c), d) ed e).

2. Ai fini del rinnovo dell'abilitazione sono necessarie:

- a) per i consulenti e i distributori almeno 15 ore di formazione pari a 30 crediti formativi suddivise nei moduli obbligatori di cui all'**Allegato 1**;
- b) per gli utilizzatori professionali almeno 12 ore di formazione pari a 24 crediti formativi suddivise nei moduli obbligatori di cui all'**Allegato 1**.

3. Le Autorità competenti attribuiscono alle iniziative di carattere formativo o seminariale un numero di crediti in base ai criteri di cui all'**Allegato 2**. A tal fine i soggetti di cui al paragrafo 3, punto 1, lettere b) e c), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b), c), d) ed e), presentano richiesta preventiva di autorizzazione dell'iniziativa e di riconoscimento dei crediti formativi all'Autorità competente al rinnovo della relativa abilitazione, nel termine stabilito dalla medesima.

4. Le Autorità competenti possono autorizzare e attribuire un numero di crediti, con le modalità di cui al presente paragrafo, punto 3, anche ad iniziative di carattere formativo o seminariale organizzate da soggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, punto 1 lettere b) e c), punto 2 lettera b) e punto 3 lettere b), c), d) ed e) e senza la presenza del responsabile didattico, ai soli fini del rinnovo dell'abilitazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) non possono essere riconosciuti validi più di 20 crediti per consulenti e distributori e più di 16 crediti per utilizzatori professionali riconducibili a tali iniziative;

b) i crediti complessivamente acquisiti devono essere suddivisi nei moduli obbligatori di cui all'**Allegato 1**.

5. Al termine di ciascuna iniziativa formativa, il soggetto organizzatore rilascia l'attestato di frequenza e comunica all'Autorità competente i nominativi di coloro che, in ragione della frequenza, hanno maturato i crediti.

Rinnovo dell'abilitazione

6. Coloro che intendono ottenere il rinnovo dell'abilitazione in scadenza presentano domanda all'Autorità competente.

7. Possono richiedere il rinnovo tutti coloro che abbiano partecipato ad iniziative formative organizzate nel territorio regionale, ancorché residenti in altre Regioni o all'estero.

8. Entro il termine del procedimento stabilito dall'Autorità competente, il certificato di abilitazione viene rinnovato per cinque anni dalla scadenza della medesima, previa verifica dell'avvenuta frequenza ai corsi di aggiornamento ovvero dell'avvenuta frequenza alle iniziative di carattere formativo o seminariale e dell'acquisizione dei necessari crediti formativi.

9. La domanda di rinnovo può essere presentata anche nei 12 mesi successivi alla scadenza qualora la frequenza dei corsi di aggiornamento sia avvenuta nel medesimo periodo, fermo restando che, in ogni caso, dopo la scadenza e prima del rinnovo non possono essere esercitate le attività per cui l'abilitazione è richiesta.

10. La frequenza ai corsi di aggiornamento ovvero alle iniziative di carattere formativo o seminariale è richiesta per tutti i soggetti in possesso del certificato di abilitazione.

Paragrafo 6 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI CON L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE

1. Le Autorità competenti provvedono al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attività di formazione, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i seguenti indicatori:

- a) numero di azioni formative realizzate;
- b) numero di ore formative realizzate;
- c) numero totale di partecipanti all'attività formativa;
- d) numero dei partecipanti che hanno conseguito la frequenza minima stabilita;
- e) numero dei partecipanti che hanno conseguito la frequenza massima delle ore previste;
- f) grado di abbandono degli utenti dei corsi; g) costo sostenuto dall'allievo formato.

2. I soggetti formatori sono tenuti a garantire adeguati sistemi di monitoraggio per la rilevazione dei predetti indicatori, fornendo i relativi dati mediante la documentazione o le procedure informatiche previste dalle Autorità competenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE